

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione straordinaria

N. 23 del 30.07.2012

Imposta municipale propria (IMU) - Aliquote e detrazioni per l'anno finanziario 2012.

L'anno duemila **dodici** il giorno **trenta** del mese di **luglio** con inizio alle ore 9,20 e prosieguo, nella Casa Comunale e nella solita Sala delle adunanze del Consiglio, in seguito a convocazione del 25.07.2012, si é riunito il Consiglio Comunale di Molfetta, sotto la presidenza del **Consigliere Comunale, Avv. Camporeale Nicola – Presidente** e con l'assistenza del **Sig. Dott. Michele Camero – Segretario Generale.**

Risultano presenti al momento dell'esame del provvedimento in oggetto i seguenti Componenti il Consiglio Comunale:

AZZOLLINI Anton Consiglieri	io	- SINDACO - Presente Consiglieri	
CAMPOREALE Nicola	Presente	SQUEO Mauro	Presente
MASTROPASQUA Pietro	Presente	SGHERZA Raffaele	Assente
LATINO Angela Paola	Presente	GIANCASPRO Mauro	Presente
DE CEGLIA Vito	Presente	SALVEMINI Giacomo	Assente
MARZANO Angelo	Presente	ABBATTISTA Giovanni	Presente
LA GHEZZA Raffaele	Assente	DE CANDIA Giuseppe	Presente
SCARDIGNO Leonardo	Presente	PATIMO Saverio	Presente
CIMILLO Benito	Presente	DI MOLFETTA Michele	Assente
ARMENIO Leonardo	Presente	MINUTO Anna Carmela	Presente
LA FORGIA Domenico	Presente	AMATO Giuseppe	Presente
SGHERZA Giuseppe	Presente	PIERGIOVANNI Nicola	Presente
PANUNZIO Pasquale	Presente	SIRAGUSA Leonardo	Assente
GIANCOLA Pasquale	Presente	CLAUDIO Adele Maria S.	Presente
SPACCAVENTO Mauro	Assente	DE ROBERTIS Mauro	Presente
DE GENNARO Giovannangelo	Assente	PORTA Giovanni	Presente

Presenti n . 24 Assenti n. 07

Il Presidente, visto che il numero degli intervenuti é legale per poter validamente deliberare in **prima** convocazione, dichiara aperta la seduta

Sono, altresì, presenti in aula, l'Assessore al Bilancio, Sig. G. La Grasta, il Dirigente del Settore Fiscalità locale, dott. G. Lopopolo, il Dirigente del Settore Economico-Finanziario, Dott. G. De Bari e il Collegio dei Revisori dell'Ente.

Su unanime decisione del consesso, sul provvedimento in oggetto e quello che l'ha preceduto e di seguito riportato: "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Comunale Propria (IMU)" – viene svolta la relazione e la conseguente discussione unificata, in quanto argomenti strettamente connessi.

Dell'intero dibattito registrato con sistema informatico su unità di memoria esterna, è reso verbale a parte.

Svolge la relazione sull'argomento l'Assessore al Bilancio Sig. Giulio La Grasta.

Successivamente intervengono, per chiarimenti i Consiglieri De Robertis, Patimo ed in risposta il Dott. G. Lopopolo e in discussione generale il solo Consigliere De Robertis.

(Entra il Consigliere Siragusa. Consiglieri presenti n. 25).

Esaurita la discussione il Presidente pone in votazione gli emendamenti proposti ed illustrati dai Consiglieri Patimo, Porta e De Robertis alla proposta di deliberazione in oggetto, con il seguente esito:

Emendamento proposto dal Cons.re Patimo:

- "- Immobili contigui adibiti ad abitazione principale dal medesimo soggetto passivo di imposta anche se distintamente accatastati, purché dette unità immobiliari siano unitamente accatastabili aliquota agevolata pari al 5 per mille;
- L'abitazione principale e sue pertinenze concesse in uso gratuito a parenti fino al primo grado, risultante da contratto regolarmente registrato aliquota agevolata pari al 5 per mille.

La riduzione delle entrate sarà coperta con l'aumento dell'aliquota ordinaria dal 7,60 per mille al 10,60 per mille solo per gli Istituti Bancari".

- Parere dell'Amministrazione espresso dall'Assessore al Bilancio, sfavorevole.

Votazione:

Consiglieri presenti n. 25

Voti favorevoli n. 08 (Patimo, Abbattista, De Robertis, Piergiovanni, Siragusa, Porta, Amato e Squeo)

Voti contrari 17.

Il Presidente dichiara respinto l'emendamento proposto dal Consigliere Patimo.

Emendamento proposto dal Cons.re Porta:

- " al punto A.1 del dispositivo, ridurre l'aliquota dal 5 per mille al 4 per mille; al punto A.3 del dispositivo, aumentare l'aliquota dal 8,80 al 10,60"
 - Parere dell'Amministrazione espresso dall'Assessore al Bilancio, sfavorevole.

Votazione:

Consiglieri presenti n. 25

Voti favorevoli n. 01 (Porta)

Voti contrari 18.

Consiglieri astenuti n. 06 (Patimo, Abbattista, De Robertis, Piergiovanni, Siragusa e Amato) Il Presidente dichiara respinto l'emendamento proposto dal Consigliere Patimo.

Emendamento proposto dal Cons.re De Robertis:

"Aliquota del 5,60 per mille per abitazioni con contratti di locazione stipulati ai sensi della legge 431/98;

Aliquota del 10,60 per abitazioni di lusso"

- Parere dell'Amministrazione espresso dall'Assessore al Bilancio, sfavorevole.

Votazione:

Consiglieri presenti n. 25

Voti favorevoli n. 07 (Porta, Patimo, Abbattista, De Robertis, Piergiovanni, Siragusa e Amato)

Voti contrari 18.

Il Presidente dichiara respinto l'emendamento proposto dal Consigliere Patimo.

Indi, il Presidente pone in votazione il presente atto, nel suo complesso e, stante l'esito favorevole della votazione stessa, dà atto che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- ✓ in attuazione delle disposizioni di cui alla Legge 5 maggio 2009 n. 42, concernente "Delega al Governo in materia di Federalismo Fiscale", il Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 all'art. 7, ha introdotto l' Imposta Municipale Propria (IMU), in sostituzione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), prevedendone l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2014 e disciplinandone l'ordinamento ai successivi artt. 8 e 9;
- ✓ ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, (c.d. "Decreto Monti") l'applicazione dell'IMU (Imposta municipale propria) in luogo dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) è stata anticipata, in via sperimentale, al 2012;
- ✓ con D.L. n° 16/2012 convertito con Legge 26 aprile 2012 n° 44, sono state introdotte alcune modifiche agevolative al quadro normativo di riferimento per l'applicazione dell'IMU in via sperimentale con particolare riferimento alla disciplina per la dichiarazione, per il pagamento dell'acconto, per l'applicazione nel comparto agricolo e per la tassazione della abitazione principale;
- ✓ le norme applicative della nuova imposta, sostitutiva dell'ICI ma che in qualche modo ne ricalcano i contenuti, prevedono:
 - o per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze l'applicazione di un'aliquota ridotta pari al 4 per mille, con possibilità di modifica da parte del Comune in aumento o in diminuzione fino a massimo di due punti (tra 2,00 per mille e 6,00 per mille).
 - o per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9, comma 3-bis del D.L. 557/93 e successive modificazioni e integrazioni, l'applicazione dell'aliquota ridotta pari al 2,00 per mille, con possibilità per il Comune di ridurre la suddetta aliquota fino al 1,00 per mille;
 - o per tutti gli altri immobili, ivi compresi i terreni agricoli e le aree fabbricabili, l'applicazione di una "aliquota base", pari al 7,60 per mille, che può essere modificata dal Comune in aumento o in diminuzione, fino a tre punti (tra il 4,60 ed il 10,60 per mille);

- o per gli immobili non produttivi di reddito fondiario (art. 43 del T.U.I.R.), per gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'IRES e per gli immobili locati l'aliquota base, pari a 7,60 per mille, può essere ridotta sino al 4,00 per mille;
- o per l'unità immobiliare adibita ad "abitazione principale" del soggetto passivo di imposta e relative pertinenze è possibile detrarre dalla relativa imposta, fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; per gli anni 2012 e 2013 la detrazione di € 200,00 è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età mon superiore ad anni 26 purchè dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'immobile, e comunque fino ad un importo massimo di maggiorazione pari a € 400,00;
- o per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e per gli alloggi regolarmente assegnati dagli I.A.C.P la possibilità di ridurre l'aliquota di base (7,60 per mille) fino al 4,00 per mille.

Dato atto che ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale di che trattasi:

- √ è considerata "abitazione principale" l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio
 urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare
 dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
- ✓ nelle ipotesi di separazione legale, annullamento, cessazione o scioglimento degli effetti civili del matrimonio l'assegnazione della casa coniugale si intende effettuata a titolo di diritto di abitazione in capo al coniuge assegnatario che, pertanto, diventa soggetto passivo di imposta in via esclusiva; conseguentemente il coniuge non assegnatario della casa coniugale può usufruire per intero delle riduzioni e detrazioni previste per abitazione principale con riferimento ad altro immobile da egli posseduto ed utilizzato come tale.
- ✓ la detrazione per abitazione principale (fino a \in 200,00) si applica anche:
 - o per le unità immobiliari di proprietà di cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
 - o per le abitazioni A.T.E.R.- I.A.C.P. regolarmente assegnate;
- ✓ il Comune, nell'ambito della propria potestà regolamentare, ha facoltà di considerare direttamente adibita ad abitazione principale:
 - o l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'immobile non risulti locato;
 - o l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero a condizione che l'immobile non risulti locato;
 - o immobili contigui adibiti ad abitazioni principale anche se distintamente accatastati, purchè accatastabili in una sola unità immobiliare,

ovvero può elevare la detrazione base prevista per le abitazioni principali e relative pertinenze sino a concorrenza dell'imposta dovuta per le stesse, nel rispetto degli equilibri di bilancio; in tale ipotesi non è consentito deliberare aliquota superiore a quella c.d. base per le unità immobiliari tenute a disposizione.

Rilevato che il Comune di Molfetta ha adottato una serie di strumenti che regolano l'applicazione dei tributi di propria competenza, e più precisamente:

- ✓ il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali, approvato con deliberazione C.C. n° 80 del 08/02/2002 ed s.m.i.;
- ✓ il Regolamento per l'applicazione ai tributi comunali dell'istituto dell'accertamento con adesione, approvato con deliberazione C.C. n° 119 del 17/12/1998;

tali istituti, tuttora validi, sono applicabili, con decorrenza 1/1/2012, anche all'Imposta Municipale Propria, introdotta dal D.L. 201/2011, in sostituzione dell'Imposta Comunale sugli Immobili;

Dato atto che:

- ✓ l'art. 13, comma 13 del D.L. 201/2011 e s.m.i. conferma la potestà regolamentare prevista dall'art.52 del D.Lgs 446/97;
- ✓ ai sensi dell'art. 6 del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, con deliberazione C.C. n° 6 del 20/01/2012 è stata approvata la tabella dei valori venali in comune commercio per le aree fabbricabili ai fini dell'applicazione dell'ICI;
- ✓ tali valori sono da ritenere validi anche ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

Considerato che:

- o l'art. 1, comma 169, della Legge 296 del 27 dicembre 2006 (Legge finanziaria per l'anno 2007) ha stabilito che:
 - il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, é fissato alla data di scadenza per l'approvazione del Bilancio di previsione;
 - dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine sopra indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 20/06/2012 con il quale il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 da parte degli Enti Locali è stato differito al 31 agosto 2012.

Ritenuto, per l'anno di imposta 2012, al fine di agevolare le classi più deboli garantendo l'equità fiscale nel rispetto degli indispensabili equilibri di bilancio:

- ✓ di applicare le seguenti aliquote e detrazioni:
 - o aliquota ridotta pari al 5,00 per mille, unitamente alla detrazione, per le c.d. "abitazioni principali" e relative pertinenze;
 - o aliquota base pari al 8,80 per mille per tutti gli altri immobili, ivi compresi i terreni agricoli e le aree fabbricabili, con esclusione delle fattispecie agevolative di cui al punto che segue;
- ✓ di applicare le seguenti agevolazioni esclusivamente per le fattispecie elencate di seguito:
 - o l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari ovvero da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che l'immobile non risulti locato, è equiparata ad "abitazione principale";
 - o immobili contigui adibiti ad abitazione principale dal medesimo soggetto passivo di imposta anche se distintamente accatastati, purchè dette unità immobiliari siano unitamente accatastabili aliquota agevolata pari al 6,00 per mille;

Considerato che:

- ✓ eventuali modifiche delle aliquote IMU ovvero il riconoscimento di maggiori detrazioni, la cui competenza è del Consiglio Comunale, incidono esclusivamente sul gettito di competenza del Comune e non sulla quota riservata allo Stato pari al 50% del gettito calcolato applicando l'aliquota base (7,60 per mille), fermo restando che **non è dovuta** la quota IMU riservata allo Stato oltre che per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze dal soggetto passivo di imposta anche per le seguenti fattispecie:
 - o le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
 - o gli alloggi regolarmente assegnati dagli I.A.C.P;
 - o l'unità immobiliare e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'immobile non risulti locato:
 - o l'unità immobiliare e relative pertinenze possedute dai cittadini italiani residenti all'estero a condizione che l'immobile non risulti locato;
 - o la c.d. "casa coniugale" e relative pertinenze assegnate all'ex coniuge;
 - i fabbricati rurali ad uso strumentale:
 - o gli immobili posseduti dai comuni nel loro territorio;
- ✓ il comma 17 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, prevede una riduzione stimata del Fondo Sperimentale di Riequilibrio, sulla base della differenza tra gettito IMU stimato ad aliquota di base e gettito ICI;
- ✓ il c.d. Decreto Fiscale n° 16/2012, tra l'altro, dispone che:
 - o i Comuni iscrivono nel Bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del MEF per ciascun Comune, di cui alla tabella pubblicata sul proprio sito WEB "accertamento convenzionale.
 - o l'accertamento convenzionale non dà diritto al riconoscimento da parte dello Stato dell'eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale ed è rivisto, unitamente agli accertamenti relativi al F.S.R. ed ai trasferimenti erariali, in esito ai dati aggiornati da parte del medesimo Dipartimento Finanze del MEF
 - o con uno o più decreti del P.C.d M., su proposta del Ministro dell'Economia e Finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base del gettito della 1° rata dell'IMU nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dall'art. 4 del Decreto fiscale, per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;
 - o entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, i Comuni possono approvare o modificare il regolamento e la delibera relativa alle aliquote ed alla detrazione dell'IMU";

Al fine di assicurare gli equilibri di bilancio.

Visto il T. U. EE. LL. approvato con D.Lgvo 18/08/2000, n. 267;

Preso atto del parere della Commissione Consiliare permanente n. 4 (Bilancio), espresso con verbale n. 05 del 26.07.2012;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Settore Tributi e Concessioni Comunali e dal Direttore di Ragioneria ai sensi dell'art. 49, comma1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgvo n. 267/2000;

Con voti favorevoli n.18, contrari n.07 (ABBATTISTA, PATIMO, AMATO, DE ROBERTIS, SIRAGUSA, PORTA e PIERGIOVANNI) espressi in forma palese da n.25 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

per tutto quanto in narrativa che qui si intende integralmente riportato

- A) Per **l'anno di imposta 2012** si applicano le seguenti aliquote e detrazioni:
 - 1. Aliquota <u>ridotta</u>: 5,00 %o e relativa detrazione di imposta per l'abitazione principale e relative pertinenze possedute da persone aventi dimora abituale e residenza anagrafica nel Comune di Molfetta. All'uopo:
 - 1.1. è considerata abitazione principale anche:
 - 1.1.1. l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'immobile non risulti locato;
 - 1.1.2. l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero a condizione che l'immobile non risulti locato;
 - 1.2. nelle ipotesi di separazione legale, annullamento, cessazione o scioglimento degli effetti civili del matrimonio:
 - 1.2.1. l'assegnazione della casa coniugale si intende effettuata a titolo di "diritto di abitazione" in capo al coniuge assegnatario che, pertanto, diventa soggetto passivo di imposta in via esclusiva;
 - 1.2.2. il coniuge non assegnatario della casa coniugale può usufruire per intero delle riduzioni e detrazioni previste per abitazione principale con riferimento ad altro immobile da egli posseduto ed utilizzato come tale (residenza e dimora abituale).
 - 2. **Aliquota agevolata pari al 6,00 %o** per gli immobili contigui all'abitazione principale, purchè adibiti ad abitazione principale dal medesimo soggetto passivo di imposta anche se distintamente accatastati, purchè dette unità immobiliari siano unitamente accatastabili.
 - 3. **Aliquota base pari al 8,80 %o** per le restanti unità immobiliari, ivi comprese i terreni agricoli e le aree fabbricabili.

4. Per l'unità immobiliare di cui al punto 1. è possibile detrarre dalla relativa imposta, fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; la detrazione di € 200,00 è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore ad anni 26 purchè dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'immobile, e comunque fino ad un importo massimo di maggiorazione pari a € 400,00; nella fattispecie indicata al punto 1.1.2 la predetta maggiorazione della detrazione si applica solo nel caso in cui i figli del soggetto passivo di imposta dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente nell'immobile oggetto della disposizione in favore.

Sono considerate pertinenze dell'abitazione principale le unità immobiliari censite in catasto nelle categorie corrispondenti a cantina o soffitta (cat C2), box o autorimessa (cat C6) e posto auto (cat C7), purchè destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione principale, anche se non appartengono allo stesso fabbricato, e comunque nel limite di **una per ciascuna categoria**.

- 5. La detrazione di imposta prevista per abitazione principale e relative pertinenze (fino a € 200,00) si applica anche per:
 - 5.1. gli immobili di proprietà di A.T.E.R./I.A.C.P. regolarmente assegnati ed adibiti ad abitazione principale dall'assegnatario
 - 5.2. gli immobili di proprietà delle cooperative a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dai soci assegnatari.
- B) Per usufruire delle agevolazioni i contribuenti sono tenuti a presentare la dichiarazione attestante ciascuna delle singole fattispecie agevolative previste, entro l'anno d'imposta di riferimento. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi purchè non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati.
- C) Restano validi ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria:
 - a. gli strumenti che regolano l'applicazione dei tributi di propria competenza, e più precisamente:
 - ✓ il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali, approvato con deliberazione C.C. n° 80 del 08/02/2002 ed s.m.i.;
 - ✓ il Regolamento per l'applicazione ai tributi comunali dell'istituto dell'accertamento con adesione, approvato con deliberazione C.C. n° 119 del 17/12/1998;
 - b. i valori venali in comune commercio per le arre fabbricabili per l'anno 2012 approvati con deliberazione C.C. n° 6 del 20/01/2012.
- D) Dare atto che per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alla vigente normativa legislativa e regolamentare
- E) Trasmettere la presente deliberazione al M.E.F. Dipartimento Finanze nei termini e con le modalità previste dalla legge.
- F) Nominare responsabile del procedimento il dott. Giuseppe Lopopolo.

G) Trasmettere il presente provvedimento al Settore Economico Finanziario ed al Settore Tributi e Concessioni Comunali per l'esecuzione e per i successivi adempimenti.

Su proposta del Consigliere MARZANO, posta in votazione dal Presidente ed approvata con voti favorevoli 18, astenuti n.7 (ABBATTISTA, PATIMO, AMATO, DE ROBERTIS, SIRAGUSA, PORTA e PIERGIOVANNI) espressi, in forma palese da n.18 Consiglieri votanti su n.25 Consiglieri presenti, il presente provvedimento e dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 267/2000.

all'originale seguono le firme

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione é in pubblicazione in copia all'Albo Pretorio on line per giorni 15 consecutivi dal 2/08/2012 al 17/08/2012 ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del T.U. n.267/2000. Copia conforme per uso amministrativo

Dal Municipio 2/08/2012

IL SEGRETARIO GENERALE f.to Dott. Michele CAMERO

Il sottoscritto Segretario Generale

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.L.vo 18.8.2000 n.267;

Visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che l	a pr	esente deliberazione é divenuta esecutiva il
		decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art.134, comma 3°);
		perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4°);
		f.to IL SEGRETARIO GENERALE
		(Michele CAMERO)
lì,		

Per l'es	ecuzione
Al Sig.	Segretario Generale
Al Sig.	Direttore di Ragioneria
Al Sig	